

Articolo 7

1. Su richiesta di uno Stato membro coinvolto, la Commissione esamina se la decisione di agire o non agire ai sensi dell'articolo 6 sia conforme ai criteri dell'articolo 6, paragrafo 1. Lo Stato membro informa contemporaneamente lo (gli) altro(i) Stato(i) membro(i) e il (i) vettore(i) aereo(i) interessato(i). La Commissione comunica immediatamente mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* che la (le) tariffa(e) aerea(e) è (sono) stata(e) sottoposta(e) ad esame.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può esaminare, a seguito del ricorso di una parte che abbia un interesse legittimo, se le tariffe aeree sono conformi ai criteri dell'articolo 6, paragrafo 1. La Commissione comunica immediatamente mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* che la (le) tariffa(e) aerea(e) è (sono) stata(e) sottoposta(e) ad esame.

3. Una tariffa aerea in vigore al momento in cui viene sottoposta ad esame ai sensi del paragrafo 1 resta in vigore durante l'esame. Tuttavia, qualora la Commissione o il Consiglio abbia deciso, conformemente al paragrafo 8, nel corso dei sei mesi che precedono, che una tariffa normale siffatta o inferiore per la coppia di città interessate non è conforme ai criteri dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), la tariffa aerea non resta in vigore nel corso dell'esame.

Inoltre, qualora sia stato applicato il paragrafo 6, il vettore aereo interessato non può durante l'esame da parte della Commissione applicare una tariffa normale più elevata di quella che era applicabile immediatamente prima della tariffa normale oggetto di esame.

4. In seguito alle consultazioni con gli Stati membri interessati, la commissione prende una decisione quanto prima e comunque entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto informazioni sufficienti dal (dai) vettore(i) aereo(i) interessato(i). La Commissione tiene conto di tutte le informazioni ricevute dalle parti interessate.

5. Qualora un vettore aereo non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o fornisca informazioni incomplete, la Commissione sollecita mediante decisione l'invio delle informazioni. La decisione specifica quali siano le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite.

6. In attesa della sua decisione definitiva, la Commissione può adottare una decisione che preveda il ritiro di una

tariffa aerea, qualora un vettore aereo fornisca informazioni inesatte o incomplete o non le fornisca entro il termine fissato mediante decisione di cui al paragrafo 5.

7. La Commissione comunica senza indugio la propria decisione motivata ai sensi dei paragrafi 4 e 6 allo (agli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e al (ai) vettore(i) aereo(i) interessato(i).

8. Qualsiasi Stato membro interessato può deferire la decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 4 al Consiglio entro il termine di un mese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una diversa decisione entro il termine di un mese.

9. Gli Stati membri interessati assicurano l'applicazione della decisione presa dalla Commissione, salvo il caso in cui la decisione sia all'esame del Consiglio o se il Consiglio ha adottato una decisione diversa ai sensi del paragrafo 8.

Articolo 8

La Commissione consulta almeno una volta l'anno i rappresentanti delle organizzazioni degli utenti dei trasporti aerei della Comunità in merito alle tariffe aeree e alle questioni connesse, fornendo a tal fine adeguate informazioni ai partecipanti.

Articolo 9

La Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro il 1° aprile 1994 e successivamente a intervalli regolari.

Articolo 10

1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano nell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la raccolta di informazioni ai fini della relazione prevista dall'articolo 9.

2. Le informazioni riservate acquisite in applicazione del presente regolamento sono coperte dal segreto professionale.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 2342/90 è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE